

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016
562/2016/R/TLR

AVVIO DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI MODALITÀ E CONTRIBUTI PER
L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA ALLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO E PER LA DISCONNESSIONE DELL'UTENZA DALLE MEDESIME
RETI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la nota di chiarimento in merito all'iscrizione alle anagrafiche relative al settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, pubblicata in data 4 settembre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, all'articolo 10, ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- in particolare, tra i poteri di regolazione conferiti all'Autorità dall'articolo 10, comma 17, del citato decreto legislativo 102/14, da esercitare anche nel contesto della legge 481/95, rientra anche quello di definire la regolazione in materia di qualità del servizio (cfr. lettera a)), i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alle reti e la disciplina delle modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento dalla rete da parte dell'utenza (cfr. lettera b));
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14, i provvedimenti di regolazione adottati dall'Autorità ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, si

applicano, secondo criteri di gradualità, anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

- l'Autorità esercita, anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici;
- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge, l'inottemperanza a tali richieste costituisca presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire, all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 411/2014/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro, avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti in attuazione delle nuove competenze attribuite dal decreto legislativo 102/14 nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- con la deliberazione 19/2015/R/tlr sono state individuate, dall'Autorità, le aree di intervento iniziali e prioritarie nel suddetto settore e che in tali aree sono incluse, tra l'altro, le attività connesse con la predisposizione di atti e provvedimenti in materia di qualità del servizio, di criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete e di modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento delle utenze dalla rete;
- con la deliberazione 339/2015/R/tlr, l'Autorità ha istituito, tra l'altro, l'Anagrafica Operatori del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento e che i gestori di rete, in quanto esercenti l'attività di distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, sono tenuti a registrarsi a tale Anagrafica.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le modalità di allacciamento dell'utenza alle reti e quelle di disconnessione dell'utenza dalle reti, rappresentano aspetti riconducibili alla qualità del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento;
- ai fini della definizione della regolazione in materia di qualità del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, di cui all'articolo 10, comma 17, lettera b), del decreto legislativo 102/2014, e in materia di contributi di allacciamento ed esercizio da parte dell'utenza del diritto di disconnessione dalle reti, di cui all'articolo 10, comma 17, lettera b), del medesimo decreto legislativo, è essenziale acquisire elementi informativi di dettaglio in merito, tra l'altro:

- alle procedure previste e ai costi sostenuti dagli operatori per l'allacciamento delle utenze alla rete e per la disconnessione delle utenze dalla rete;
- ai criteri in base ai quali gli operatori definiscono e aggiornano i contributi di allacciamento delle utenze alla rete, gli eventuali contributi di disconnessione e altri oneri previsti in capo all'utenza nel caso di disconnessione dalla rete;
- nell'ambito della prima ricognizione del settore, svolta ai sensi della deliberazione 411/2014/R/tlr, sono state raccolte da un campione di operatori del settore, informazioni preliminari sulle modalità di determinazione dei contributi di allacciamento e sui corrispettivi richiesti per la disconnessione delle utenze dalle reti;
- in generale, le informazioni preliminari raccolte non sono sufficienti a delineare un quadro chiaro e completo delle procedure di connessione e di disconnessione dell'utenza dalle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento e dei connessi contributi ed oneri previsti in capo all'utenza medesima.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un'indagine conoscitiva rivolta a tutti gli operatori del settore, orientata a costruire una base informativa completa e dettagliata sulle modalità applicate per l'allacciamento dell'utenza alle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento e per la disconnessione dell'utenza dalle medesime reti, sui connessi costi, sui relativi contributi ed oneri previsti in capo all'utenza e sui corrispondenti criteri di determinazione da parte degli operatori;
- sia, a tal fine, opportuno procedere mediante una specifica richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, il cui contenuto sarà dettagliato mediante apposito atto del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento

DELIBERA

1. di avviare un'indagine conoscitiva, rivolta a tutti gli operatori del settore, sulle modalità applicate per l'allacciamento dell'utenza alle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento e per la disconnessione dell'utenza dalle medesime reti, sui connessi costi per gli operatori, sui relativi contributi ed oneri previsti in capo all'utenza e sui corrispondenti criteri di determinazione da parte degli operatori;
2. di richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, agli operatori del settore, di trasmettere, entro e non oltre il 7 novembre 2016, i dati e le informazioni che saranno dettagliati in un'apposita modulistica approvata con determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, secondo le modalità operative individuate nella medesima determina;

3. di assegnare la responsabilità dell'indagine conoscitiva al Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, il quale, anche alla luce delle informazioni acquisite ai sensi di quanto disposto al precedente punto 2, qualora lo ritenga opportuno, potrà convocare incontri e/o tavoli tecnici per approfondimenti specifici;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni